



NUOVO DECRETO SOSTEGNI BIS e CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SOSTEGNI

NUOVO DECRETO SOSTEGNI BIS

Come noto, il CDM ha approvato in data 20/05/2021 il c.d. Decreto Sostegni-bis (non ancora approvato in G.U.) che prevede, tra le varie misure adottate, quella relativa al **differimento di 2 mesi, fino al 30/06/2021**, della sospensione delle attività dell'Agente della riscossione. L'Agenzia-Entrate Riscossione, con un Comunicato del 21/05/2021, ha evidenziato che:

- la misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
- restano sospese le verifiche di inadempienza che le PP.AA. e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a € 5.000;
- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dall'1/05/2021 alla data di entrata in vigore del decreto.

Di seguito si riporta un riassunto delle principali novità

DECRETO SOSTEGNI-BIS: le MISURE FISCALI	
CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO Art. 1	Il decreto "Sostegni-bis" introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che: <ul style="list-style-type: none"> • hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che • presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e • non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO "SOSTEGNI" (D.L. 41/2021)	
BENEFICIARI	Soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
MISURA del CONTRIBUTUTO	Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto "Sostegni".
ISTANZA	Non è necessario presentare un'ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto "Sostegni".



SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)	
AMBITO di APPLICAZIONE	<p>In alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro; • abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
MISURA del CONTRIBUTO	<p>Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021</p> <p>L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro; • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. <p>Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021</p> <p>L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro; • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro; • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;



	<ul style="list-style-type: none"> • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE	
BENEFICIARI	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché • soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. <p>Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
MISURA del CONTRIBUTO	<p>L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) • Decreto "Agosto" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) • Decreto "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) • Decreto "Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172) • Decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41) • Decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 1 a 3).



<p>ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE Art. 2</p>	<p>Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”. Seguirà un decreto ministeriale attuativo.</p>
<p>CREDITO d’IMPOSTA LOCAZIONI AFFITTI Art. 4</p>	<p>Il decreto dispone tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede infatti la modifica dell’art. 28, comma 5, del decreto “Ri- lancio” • che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. <p>Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>BOLLETTE ELETTRICHE RIDUZIONE Art. 5</p>	<p>Prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.</p>
<p>TARI Art. 6</p>	<p>Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.</p>
<p>CARTELLE SOSPENSIONE VERSAMENTI Art. 9</p>	<p>È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi (in tal senso è stato modificato l’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).</p> <p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.</p>
<p>COMPENSAZIONI, RIMBORSI – LIMITE Art. 22</p>	<p>Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite per le compensazioni dei crediti.</p>

<p>TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO Art. 32</p>	<p>Introdotta un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.</p> <p>Beneficiari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni • Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti <p>Spese ammesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività • Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali • Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti • Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
<p>PROCEDURE CONCURSUALI RECUPERO dell'IVA sui CREDITI NON RISCOSSI Art. 18</p>	<p>Attraverso la modifica dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017.</p> <p>Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.</p>

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SOSTEGNI

- Con la **conversione in legge del "Decreto Sostegni"** il legislatore ha proceduto ad introdurre una serie di nuove misure, come riepilogato di seguito:

<p>Contributo a fondo perduto</p> <p>Articolo 1 D.L. 41/2021</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto ammontante a 1.000 euro per i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l'attività 2019, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali non spetta il contributo in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.</p> <p>Considerato che, ad oggi, la procedura non consente di attestare questi nuovi presupposti è presumibile la diffusione di nuove procedure, con individuazione di maggiori termini.</p>
	<p>Il contributo a fondo perduto non può essere pignorato.</p>
<p>Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti)</p> <p>Articolo 01 D.L. 41/2021</p>	<p>Slitta al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere regolarizzata l'Irap non versata, per l'importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell'Unione europea.</p>
<p>Rivalutazione Decreto Agosto</p> <p>Articolo 1-bis D.L. 41/2021</p>	<p>È riconosciuta la possibilità di beneficiare della rivalutazione prevista dal Decreto Agosto anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La "rivalutazione 2021", però, può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.</p> <p>Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la "rivalutazione ordinaria" ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di riconoscimento dei maggiori valori fiscali, sebbene dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili).</p>
<p>Rivalutazione gratuita alberghi</p>	<p>Viene introdotta una norma di interpretazione autentica. Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di</p>

<p>Articolo 5-bis D.L. 41/2021</p>	<p>azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.</p>
<p>Iva indetraibile e superbonus Articolo 6-bis D.L. 41/2021</p>	<p>L'Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. Vengono dunque superate le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020.</p>
<p>Esenzione dal versamento prima rata Imu Articolo 6-sexies D.L. 41/2021</p>	<p>Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto). L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.</p>
<p>Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd Articolo 14-bis D.L. 41/2021</p>	<p>Viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.</p>
<p>Sospensione dei termini per i professionisti in caso di malattia o infortunio Articolo 22-bis D.L. 41/2021</p>	<p>Viene prevista una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da Covid-19.</p> <p>Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.</p> <p>La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di</p>

	<p>ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.</p>
<p>Sostegno alla cultura: credito d'imposta</p> <p>Articolo 36-bis D.L. 41/2021</p>	<p>Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario, per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
<p>Misure per le attività sportive</p> <p>Articolo 36-ter D.L. 41/2021</p>	<p>La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi.</p> <p>Pertanto, i soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli utenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il rimborso del prezzo, – lo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, – un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento